
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2025
N. 190 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno 2025, il giorno 18 del mese di Novembre alle ore 13:45 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zorino Emanuele	Sindaco	Assente
Zampieri Isaac	Vice Sindaco	Presente
Jarc Chiara	Assessore	Presente
Pascolo Sara	Assessore	Presente
Bramuzzo Sofia	Assessore	Presente
Civita Thomas	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zampieri Isaac nella sua qualità Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:

IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA TARIFFE PER L'ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) dispone che i Comuni deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito almeno ad un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO il "Principio Applicato alla Programmazione" (Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011), come modificato con Decreto del 25 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che definisce i caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche ed in particolare il nuovo paragrafo 9.3.1 "Il processo di bilancio degli enti locali";

RICORDATO che i Comuni della Regione adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, come previsto dall'art. 38, comma 1 della L.R. n. 18/2015, e comunicato dalla Direzione Centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme con nota prot. n. 0012850/P di data 7 dicembre 2017;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

DATO ATTO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo;

VISTO l'art. 10, commi 3 e 5, della Legge Regione del Friuli Venezia Giulia del 17 luglio 2015, n. 18 il quale prevede che: "3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio; 5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta";

VISTO il regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 01/09/2017;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 4 del regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, che stabilisce che: "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 6 della legge regionale n. 18/2015, qualora il gettito presunto iscritto nel bilancio di previsione e derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è superiore a 50.000 euro, le modalità di destinazione dello stesso sono stabilite in base a un'intesa, stipulata tra ciascun comune, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e

PromoTurismoFVG, contenente, altresì, le indicazioni sulle modalità di collaborazione tra le parti dell'intesa, il dettaglio delle iniziative preventivate da finanziarie con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta, nonché l'indicazione delle modalità di realizzazione delle iniziative medesime; tale gettito finanzia, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori”;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese n. 30 del 28/12/2017 che ha istituito l'imposta di soggiorno nel Comune di Aquileia;

DATO ATTO che il Regolamento vigente per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel Comune di Aquileia è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese n. 30 del 28/12/2017 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd 30.03.2022;

VISTO l'art. 4 del regolamento per la disciplina dell'imposta il quale dispone che: “Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale di Aquileia con apposita deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del TUEL, entro le misure minime e massime previste dall'art. 10 comma 5 della L.R. 18/2015”

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr. 190 del 26.11.2024 con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2025 come di seguito:

tipologia struttura ricettiva	tariffa 2025 al giorno per persona
alberghi a 1 stelle	€ 1,20
alberghi a 2 stelle	€ 1,50
alberghi a 3 stelle	€ 2,00
alberghi a 4 stelle	€ 2,40
alberghi a 5 stelle	€ 2,50
campeggi 1 stelle	€ 0,70
campeggi 2 stelle	€ 0,80
campeggi 3 stelle	€ 0,90
campeggi 4 stelle	€ 1,10
campeggi 5 stelle	€ 1,40
residenze turistico- alberghiere	€ 1,50
bed and breakfast, case e appartamenti, affittacamere	€ 1,50
locazioni brevi e ulteriori casi non previsti nelle categorie precedenti	€ 1,50

PRESO ATTO della volontà dell'amministrazione comunale di modificare le tariffe dell'imposta per l'anno 2026 per talune tipologie di strutture ricettive;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che il MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere;

PRESO ATTO, alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, che la modifica delle tariffe avrà effetto dal 1° aprile 2026;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del sostituto del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L. T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd. 24 maggio 2004, n. 17;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. DI DISPORRE che fino alla data del 31 marzo 2026 permangono applicabili le tariffe per pernottamento dell'imposta di soggiorno vigenti nell'anno 2025;
2. DI MODIFICARE le tariffe vigenti per pernottamento dell'imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2026 con effetto dal 1° aprile 2026 nelle seguenti misure:

tipologia struttura ricettiva	tariffa 2025 al giorno per persona valide fino al 31 marzo 2026	tariffa 2026 al giorno per persona valide dal 1° aprile 2026
alberghi a 1 stelle	€ 1,20	€ 1,20
alberghi a 2 stelle	€ 1,50	€ 1,50
alberghi a 3 stelle	€ 2,00	€ 2,00
alberghi a 4 stelle	€ 2,40	€ 2,40
alberghi a 5 stelle	€ 2,50	€ 2,50
campeggi 1 stelle	€ 0,70	€ 0,70
campeggi 2 stelle	€ 0,80	€ 0,80
campeggi 3 stelle	€ 0,90	€ 0,90
campeggi 4 stelle	€ 1,10	€ 1,10
campeggi 5 stelle	€ 1,40	€ 1,40
residenze turistico- alberghiere	€ 1,50	€ 1,50
bed and breakfast, case e appartamenti, affittacamere	€ 1,50	€ 2,00
locazioni brevi e ulteriori casi non previsti nelle categorie precedenti	€ 1,50	€ 2,00

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per il triennio 2026-2027-2028;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;
5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del comune;

E, stante l'urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 18 novembre 2025

Il Responsabile dell'Area
RAG. CLAUDIA COSSAR

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 18 novembre 2025

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

CON voti unanimi;

DELIBERA

DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

E, stante l'urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Zampieri Isaac

Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 23/11/2025 al 07/12/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Aquileia, lì 23/11/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/11/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 18/11/2025

Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STABILE LUCA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 21/11/2025 12:03:27

NOME: ZAMPIERI ISAAC
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 21/11/2025 13:08:53